



# IL RECEPIMENTO DELLA DIRETTIVA (UE) 2024/825 NEL CODICE DEL CONSUMO: NUOVE DEFINIZIONI, OBBLIGHI INFORMATIVI E NUOVI STRUMENTI DI INFORMAZIONE AL CONSUMATORE



Webinar Confindustria

*Green claims: tutela del consumatore e compliance d'impresa: le novità della Direttiva (UE) 2024/825*

16 giugno 2026

**Orietta Maizza**

Direzione generale consumatori e mercato – Dirigente Div. IV  
Politiche, normativa e progetti nazionali ed europei per i  
consumatori. Cooperazione amministrativa europea



Ministero delle Imprese  
e del Made in Italy

# Indice

- Contesto
- Ruolo del consumatore
- Ambiti di intervento della direttiva 2024/825
- Avviso armonizzato
- Etichetta armonizzata
- Da dove partiamo in Italia
- Il recepimento della direttiva
- Altre iniziative a favore dei consumatori sul consumo sostenibile

# IL CONTESTO



# IL CONTESTO

La direttiva sulla responsabilizzazione dei consumatori nella transizione verde nasce da:

- ❑ **Green Deal europeo** (Comunicazione della Commissione europea dell'11.12.2019 COM(2019) 640).
- ❑ **Nuova Agenda dei consumatori 2020** (Comunicazione della Commissione europea del 13.11.2020 COM(2020) 696).
- ❑ **Piano d'azione per l'economia circolare** (Comunicazione della Commissione europea dell'11.3.2020 COM(2020) 98 final).

# IL RUOLO DEL CONSUMATORE



# IL RUOLO DEL CONSUMATORE

## Green transition

The share of EU consumers reporting that environmental considerations influence their purchasing decisions reduced in 2024...



% saying they factored in the environmental impact of their purchases for at least one or two of their recent purchases



...perceived barriers to sustainable consumption point to the rising cost of living and the difficulty of knowing which products are environmentally friendly



EU consumers' Top 3 barriers to green consumption

67%

Sustainable products and services are more expensive

62%

Confusion about which products and services are truly environmentally friendly

62%

Information about environmental claims is not always trustworthy

Fonte: Consumer condition survey – Consumers at home in the single market – 2025 edition  
(Fieldwork: 4 November to 30 November 2024, 25 653 telephone interviews with EU citizens, aged 18 years and over, in the 27 EU Member States, Island and Norway)

**AMBITI DI  
INTERVENTO  
DELLA DIRETTIVA  
2024/825**



# AMBITI DI INTERVENTO DELLA DIRETTIVA 2024/825

Interviene sulla **direttiva 2005/29/CE (direttiva pratiche commerciali scorrette)** mediante:

- ❑ Introduzione all'**art. 2** di specifiche **definizioni** come, ad esempio, quella di «**asserzione ambientale**», «**asserzione ambientale generica**», di «**marchio/etichetta di sostenibilità**» (in inglese label) o di «**sistema di certificazione**» (ossia un sistema di verifica da parte di terzi che certifica che un prodotto, un processo o un'impresa è conforme a determinati requisiti);
- ❑ modifica dell'**art. 6**, relativo alle c.d. **azioni ingannevoli** da verificare “**caso per caso**”:
  - *caratteristiche ambientali o sociali [...] gli aspetti relativi alla circolarità, quali la durabilità, la riparabilità o la riciclabilità;*
  - inoltre, nella stessa prospettiva, potrà essere considerata ingannevole la pratica consistente nel formulare affermazioni ambientali relative a future prestazioni ambientali senza includere impegni chiari, pubblicamente disponibili e verificabili;
- ❑ modifica dell'**art. 7** relativo alle **omissioni ingannevoli**: *rilevanti le informazioni sul metodo di raffronto [...] e sulle misure per tenere aggiornate le informazioni;*
- ❑ Inserimento nella c.d. **lista nera**, di cui all' allegato 1 della direttiva pratiche scorrette, di 12 nuove fattispecie legate al 'greenwashing' o all'obsolescenza precoce dei prodotti: es. formulare un'asserzione per la quale non si è in grado di dimostrare l'eccellenza; non informare il consumatore del fatto che un dato aggiornamento del sw inciderà negativamente sul funzionamento del bene con elementi digitali, o sull'uso del contenuto digitale o dei servizi digitali; asserire falsamente che in in condizioni d'uso normali il bene presenta una determinata durabilità in termini di tempo o intensità d'uso; presentare il bene come riparabile quando non lo è ecc..

# AMBITI DI INTERVENTO DELLA DIRETTIVA 2024/825 (2)

Interviene sulla **direttiva 2011/83 (diritti dei consumatori)** rispondendo all'esigenza di fornire informazioni specifiche sulla durabilità, sulla riparabilità di un prodotto e sulla disponibilità di aggiornamenti prima della conclusione del contratto.

In sintesi, l'operatore è tenuto a fornire, prima della conclusione del contratto:

- (obbligatorio) un promemoria dell'esistenza della **garanzia legale di conformità** (mediante l'**avviso armonizzato**);
- (volontario) l'informazione sull'esistenza e sulla durata (superiore a due anni) di una **garanzia commerciale di durabilità** senza costi aggiuntivi, qualora offerta dal produttore (mediante l'**etichetta armonizzata**);
- per i beni con elementi digitali, nonché per i contenuti e servizi digitali, l'informazione sul periodo minimo per il quale il produttore o il fornitore fornisce aggiornamenti del software;



**AVVISO  
ARMONIZZATO**



# AVVISO ARMONIZZATO

Note:

1. gli elementi dell'avviso armonizzato non possono essere modificati.
2. I colori di riferimento dell'avviso sono: I colori di riferimento dell'avviso sono: Blu: Pantone Reflex Blue C, CMYK: C:100% M:80% Y:0% K:0%, RGB: R:0% G:51% B:153% HEX: #003399; Giallo: Pantone Yellow C, CMYK: C:0% M:0% Y:100% K:0%, RGB: R:255% G:237% B:0%, HEX: #FFED00; Nero: Pantone Black 6 C, CMYK: Black, RGB: R:0% G:0% B:0%, HEX: #000000 ; Bianco: Pantone 000C, CMYK: White, RGB: R:255% G:255% B:255%, HEX: #FFFFFF.
3. Il codice QR rinvia all'apposita sezione linguistica relativa alla garanzia legale di conformità sul portale "La tua Europa". Il codice QR deve essere scannerizzabile in condizioni di luce normali impiegando un dispositivo mobile normale.
4. Per i contratti diversi dai contratti a distanza conclusi attraverso un'interfaccia online, l'avviso armonizzato deve essere a colori (CMYK) o in bianco e nero. La dimensione minima dell'avviso armonizzato è A4, ma può essere stampato in formati più grandi (A3, A2, A1).
5. Per i contratti a distanza conclusi attraverso un'interfaccia online, l'avviso armonizzato sulla garanzia legale di conformità deve essere a colori (RGB).



## GARANZIA LEGALE

**Garanzia legale minima di due anni per i beni venduti nell'Unione europea.**

Alcuni paesi prevedono un periodo di garanzia legale più lungo. Per i beni di seconda mano può valere un periodo più breve, ma non inferiore a un anno.

Per saperne di più sui propri diritti in un determinato paese, scansionare il codice QR qui sotto o chiedere informazioni al venditore.



[europa.eu/youreurope/garanzie](http://europa.eu/youreurope/garanzie)

I consumatori possono far valere i loro diritti nell'ambito della garanzia legale di conformità, ad esempio se i beni:

- ☒ non corrispondono alla descrizione;
- ☒ non funzionano come previsto.

I venditori sono responsabili di qualsiasi difetto di conformità esistente al momento della consegna dei beni e che si manifesta entro il periodo della garanzia legale. In tal caso i venditori sono tenuti a offrire:

- ☒ la riparazione o sostituzione gratuita;
- ☒ in alcuni casi, una riduzione del prezzo o il rimborso integrale.

**Cosa fare se si ricevono beni non conformi:**

- 1 contattare quanto prima il venditore per segnalare il problema;
- 2 fornire la prova dell'acquisto, ad esempio una ricevuta, una fattura o un estratto conto bancario.

I venditori e i produttori possono anche offrire garanzie commerciali, che si applicano indipendentemente dalla garanzia legale. Ad esempio, questa etichetta GARAN rappresenta una **garanzia commerciale di durabilità** offerta dal produttore senza costi aggiuntivi, che copre il bene nel suo complesso.

**GARAN**



**ETICHETTA  
ARMONIZZATA**



# ETICHETTA ARMONIZZATA (fisica)

Il format è quello contenuto nel **regolamento di esecuzione (UE) 2025/1960** della Commissione del 25 settembre 2025, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea serie L del 2.10.2025.

I seguenti elementi non possono essere modificati:

- I) Il titolo dell'etichetta;
- II) il promemoria visivo dell'esistenza della garanzia legale di conformità;
- III) il codice QR che rimanda alla pagina del portale "[La tua Europa](#)";
- IV) il simbolo del calendario che rappresenta gli "anni";
- V) la traduzione di "Garanzia del produttore in anni" in tutte le lingue ufficiali dell'Unione europea.

I seguenti elementi possono essere modificati

- VI) le lettere "XX" sono sostituite dalla corrispondente durata in anni della garanzia commerciale di durabilità offerta dal produttore;
- VII) le parole "Nome commerciale/marchio di fabbrica" sono sostituite dal nome del produttore che offre la garanzia commerciale di durabilità;
- VIII) le parole "Identificativo del modello" sono sostituite dall'identificativo del modello per il quale il produttore offre la garanzia commerciale di durabilità.

Può essere a colori o in bianco e nero



Dimensione minima: 95x100 mm



# ETICHETTA ARMONIZZATA (on-line)

Per i contratti a distanza conclusi attraverso un'interfaccia online, l'etichetta armonizzata per la garanzia commerciale di durabilità può essere visualizzata avvalendosi della visualizzazione annidata, conformemente alla figura riportata :



Può essere solo a colori

Note:

I) le lettere "XX" sono sostituite dalla corrispondente durata in anni della garanzia commerciale di durabilità offerta dal produttore.

II) se si ricorre alla visualizzazione annidata, l'etichetta armonizzata appare nella sua interezza al primo click del mouse, al primo movimento del cursore del mouse o alla prima espansione del link su schermo tattile.».

**DA DOVE  
PARTIAMO IN  
ITALIA**



# DA DOVE PARTIAMO IN ITALIA

L'incidenza delle asserzioni ambientali nelle relazioni di consumo è, da tempo, oggetto di attenzione da parte dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato che, muovendosi nel quadro normativo delle tutele garantite dal Codice del consumo con riferimento alle pratiche commerciali scorrette, è intervenuta a tutela dei consumatori.

Provvedimenti dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato:

- ❑ [provvedimento AGCM n. 20559 del 10 dicembre 2009 \(PS4026\);](#)
- ❑ [provvedimento AGCM n. 23278 dell'8 febbraio 2012 \(PS7235\);](#)
- ❑ [provvedimento AGCM n. 24046 del 14 novembre 2012 \(PS6302\);](#)
- ❑ [provvedimento n. 26137 del 4 agosto 2016 \(PS10211 - caso Volkswagen\);](#)
- ❑ [provvedimento AGCM n. 31445 del 21/01/2025 - PS12525;](#)

# IL RECEPIMENTO DELLA DIRETTIVA



# IL RECEPIMENTO DELLA DIRETTIVA

- ❑ La direttiva, che mira, tra l'altro, a contrastare la strategia di c.d. “**greenwashing**” ossia la strategia di comunicazione diretta a rappresentare la propria impresa/organizzazione in modo ingannevolmente positivo dal punto di vista ambientale, **prevede quale termine per il recepimento il 27 marzo 2026 e che le disposizioni di attuazione saranno applicate a decorrere dal 27 settembre 2026.**
  
- ❑ In Italia la direttiva 825 è stata recepita nell'ordinamento nazionale con il **decreto legislativo 20 febbraio 2026, n. 30.**

# IL RECEPIMENTO DELLA DIRETTIVA

L'attuazione della direttiva interviene sul **Codice del consumo (d.lgs. 6 settembre 2005, n. 206)**, *sedes materiae* delle norme vigenti in materia consumeristica, modificandone e integrandone alcune disposizioni in stretta aderenza alle previsioni della Direttiva:

- ❑ vengono introdotte nuove definizioni all'**articolo 18**;
- ❑ si interviene sugli **articoli 21, 22 e 23** dedicati alle pratiche commerciali ingannevoli ampliando, tra l'altro, la c.d. *black list*;
- ❑ oltre a dettare nuove definizioni all'**articolo 45**, modificando gli articoli **48 e 49**, relativi alle informazioni precontrattuali, sono rafforzati gli obblighi in materia di trasparenza;
- ❑ da ultimo è stato introdotto l'**articolo 65-ter** relativo all'avviso e all'etichetta armonizzati che andranno a confluire nell'allegato II-*octies* del **Codice** che, con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, potrà essere adeguato a future modifiche di derivazione unionale.

**ALTRE INIZIATIVE  
A FAVORE DEI  
CONSUMATORI IN  
TEMA DI  
CONSUMO  
SOSTENIBILE**



# INIZIATIVE DI EDUCAZIONE AL CONSUMO

Nell'ambito della gestione dei fondi per le iniziative a vantaggio dei consumatori, la responsabilizzazione dei consumatori nella transizione verde costituisce una delle priorità di intervento.

- ❑ il Ministero delle imprese e del made in Italy promuove e finanzia il progetto “[Saper\(e\)Consumare](#)”, rivolto alle scuole secondarie di I e II grado, per educare e sensibilizzare soprattutto i giovani anche al consumo sostenibile;
- ❑ il Ministero delle imprese e del made in Italy finanzia, la campagna di informazione e comunicazione “[Facciamo Circolare](#)”, realizzata in collaborazione con ISPRA, incentrata sull'economia circolare, con un focus su spreco alimentare e corretta raccolta differenziata, recupero materie critiche, green jobs, finanza sostenibile ecc..

**SAPER(e)**  
**CONSUMARE**

facciam  
CIRC  LARE





# Grazie

Ministero delle Imprese e del Made in Italy – Dipartimento  
Mercato e Tutela – Direzione generale consumatori e mercato  
– Dirigente Div. IV Politiche, normativa e progetti nazionali ed  
europei per i consumatori. Cooperazione amministrativa  
europea

<https://www.mimit.gov.it>

Contatti:

- ❑ Orietta Maizza – [orietta.maizza@mise.gov.it](mailto:orietta.maizza@mise.gov.it)
- ❑ [dgcm.div4@mise.gov.it](mailto:dgcm.div4@mise.gov.it)

